



GRUPPO  
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 6

*Fascicolo speciale monografico*

*A cura di*

**Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA,  
Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,  
Pietro VILLASCHI**

**«Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:  
questioni attuali e prospettive future»**

*in memoria di*

**PAOLO CARROZZA**





**GRUPPO  
di PISA**

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

**La Rivista / Quaderno n° 6  
Fascicolo speciale monografico**

*A cura di*

**Marta AURINO – Alessandro DE NICOLA –  
Maria Chiara GIRARDI – Laura RESTUCCIA – Pietro VILLASCHI**

**Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo:  
questioni attuali e prospettive future**

*Atti del Seminario di diritto comparato – 16 marzo 2023*

*in memoria di*  
**Paolo Carrozza**

*Contributi di:*

S. Benvenuti – R. Cabazzi – D. Caccioppo – M. Caldironi – D. Camoni – M. Carniama – E. Cavasino – A. Chiappetta – I. Ciolli – I. De Cesare – M. D’Amico – V. Di Capua – J. Ferracuti – S. Filippi – G. Formici – A. Formisano – E. Gabriele – G. Galustian – P. Gambatesa – I. Giugni – I. Gómez Fernández – K. Goni – A. González Moro – F.E. Grisostolo – F. La Placa – B. Liberali – A. Lo Calzo – L. Madau – L. Mariantoni – M. Millon – R. Niro – C. Padrin – L. Pace – G. Repetto – A. Riccioli – Giu. Serges – F. Severa – E. Skrebo – S. Sydoryk – L. Tregou-Delvescovo – J. Vachey – L.P. Vanoni – G. Vasino – G. Verrigno – P. Villaschi – D. Zecca.

## **Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2023/3 de «La Rivista Gruppo di Pisa»**

*Atti del Seminario di diritto comparato dell'Associazione "Gruppo di Pisa" del 16 marzo 2023 su "Le giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo: questioni attuali e prospettive future" – Università degli Studi di Milano*

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

**Finito di comporre nel mese di dicembre 2023**

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2023-2025, **Direttore responsabile**: Massimo Siclari (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

**Comitato di Direzione**: Andrea Cardone – Referente responsabile per la Rivista (*Università degli Studi di Firenze*), Tanja Cerruti (*Università degli Studi di Torino*), Nannerel Fiano (*Università degli Studi di Milano*), Nicola Pignatelli (*Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»*), Alessio Rauti (*Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria*), Michela Troisi (*Università degli Studi di Napoli Federico II*).

**Comitato di Redazione**: COORDINAMENTO TRA LE SEZIONI: Antonello Lo Calzo – Coordinatore del Comitato di redazione (*Università di Pisa*), Pietro Villaschi (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE SAGGI E RELAZIONI: Stefano Bissaro (*Università degli Studi di Milano*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Lavinia Del Corona (*Università degli Studi di Milano*), Giuseppe Donato (*Università degli Studi di Messina*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Valentina Pupo (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli Federico II*), Giuliano Serges (*Università degli Studi «Roma Tre»*).

SEZIONE RECENSIONI: Alberto Arcuri (*Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa*), Antonino Amato (*Università degli Studi di Messina*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi «Roma Tre»*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*).

SEZIONE FORUM: Bruno Brancati (*Università di Pisa*), Rossana Caridà (*Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



**GRUPPO  
di PISA**

Dibattito aperto sul Diritto  
e la Giustizia Costituzionale

RIVISTA DEL GRUPPO DI PISA - INDICE DEL FASCICOLO SPECIALE N° 6

**Nota dei curatori**

Marta AURINO, Alessandro DE NICOLA, Maria Chiara GIRARDI, Laura RESTUCCIA,  
Pietro VILLASCHI..... 1

**Presentazione**

Marilisa D'AMICO, *Presentazione*..... 5

**Introduzione al Seminario**

Gohar GALUSTIAN, *Introduction et remerciements*..... 9

Giuliano SERGES, *Saluti introduttivi*..... 11

**PRIMA SESSIONE**

**Relazioni**

Elisa CAVASINO, *La giustizia costituzionale nel XXI secolo: l'esperienza italiana*..... 17

Itziar GOMEZ FERNANDEZ, *La jurisdicción constitucional española en el s XXI:  
cuestiones actuales y perspectivas futuras*..... 47

Giorgio REPETTO, *Ascesa, trasformazione e crisi del Bundesverfassungsgericht.  
Il modello tedesco di giustizia costituzionale alla prova dell'esperienza*..... 73

Luca Pietro VANONI, *La Corte Suprema americana nell'era della polarizzazione:  
una riflessione costituzionale su Judicial Activism e Judicial Supremacy*..... 99

SECONDA SESSIONE

PARTE I

LE FONTI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE, TRA PROBLEMI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

**Introduzione ai lavori del I Atelier**

Leonardo PACE, *Le fonti della giustizia costituzionale, tra problemi e prospettive di riforma. Introduzione ai lavori del I atelier*..... 139

**Contributi dei partecipanti**

Riccardo CABAZZI, *Quando la Corte non c'è...il legislatore "balla": enti locali e "spazi" costituzionali*..... 151

Viviana DI CAPUA, *I diritti fondamentali al cospetto del giudice costituzionale. Una riflessione a partire dal reclamo alla Corte costituzionale nella Repubblica della Lettonia* 165

Jacopo FERRACUTI, *Conflitti interorganici e procedimento "bifasico". Un unicum tutto italiano?*..... 183

Silvia FILIPPI, *I conflitti di attribuzione sollevati dai parlamentari dopo l'ordinanza n. 17 del 2019. Profili critici e riflessioni a margine del procedimento di Organstreit*..... 197

Lorenzo MADAU, *I decreti del Presidente della Corte costituzionale: l'emergere di una nuova fonte atipica del diritto processuale costituzionale?*..... 213

Luca MARIANTONI, *Al di là di accoglimento ed ammissibilità. Gli effetti delle (più o meno) nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale sul referendum abrogativo e sulla futura giurisprudenza*..... 229

Maxime MILLON, *La célérité, clé de voûte de l'efficience de la procédure QPC*..... 247

Sacha SYDORYK, *Modifier les décisions constitutionnelles insusceptibles de recours : le cas de la rectification d'erreur matérielle des décisions du Conseil constitutionnel*..... 265

Giulia VASINO, *Sulla dialettica fra Corte e legislatore alla luce delle recenti evoluzioni del processo costituzionale. Verso un primo bilancio*..... 277

**Conclusioni**

Raffaella NIRO, *Il giudice costituzionale e il suo giudizio nell'evoluzione delle fonti: note sparse riassuntive*..... 295

**PARTE II**

**EVOLUZIONE, COMMISTIONE, EVANESCENZA DEI MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE**

**Introduzione ai lavori del II Atelier**

Pietro VILLASCHI, *Evoluzione, commistione, evanescenza dei modelli di giustizia costituzionale. Introduzione ai lavori del II atelier*..... 319

**Contributi dei partecipanti**

Andrea CHIAPPETTA, *L'undefettibile centralità della Corte costituzionale nella tutela multilevel: tra quantità dei diritti e qualità della protezione*..... 321

Ilaria DE CESARE, *Il modello accentrato italiano nella recente giurisprudenza sulla doppia pregiudiziale*..... 335

Emanuele GABRIELE, *Sistemi democratici e assenza di constitutional review of legislation. Dibattiti e prospettive di riforma negli ordinamenti olandese e britannico*..... 349

Kassandra GONI, *L'utilisation de l'argument consequentialiste par les Jurisdictions constitutionnelles*..... 361

Francesco Emanuele GRISOSTOLO, *Il controllo sull'esercizio del potere pubblico fra giustizia costituzionale e giustizia amministrativa. Fenomeni di circolazione delle tecniche di giudizio in prospettiva comparata*..... 375

Ferdinando LA PLACA, *L'evoluzione del controllo di costituzionalità: da un controllo esclusivamente preventivo ad un controllo diffuso. Il caso finlandese e la recente proposta di riforma nei Paesi Bassi*..... 391

Francesco SEVERA, *Il caso della riforma giudiziaria israeliana: sindacato di costituzionalità e potere politico, tra dialogo e conflitto*..... 403

**Conclusioni**

Simone BENVENUTI, *Il posto delle giurisdizioni costituzionali nel XXI secolo tra funzione di garanzia della Costituzione e indirizzo politico-costituzionale*..... 421

**PARTE III**

**IL RUOLO DELLE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NELL’ENUCLEAZIONE DEI DIRITTI**

**Introduzione ai lavori del III Atelier**

Julien VACHEY, *Le rôle de la Cour constitutionnelle dans la consécration de nouveaux droits. Introduction aux travaux de l’atelier III*..... 441

**Contributi dei partecipanti**

Dorinda CACCIOPPO, *L’ambiente negli esiti del (supposto) dialogo tra legislatore costituzionale, Corte costituzionale e corti sovranazionali: il caso italiano e francese a confronto*.....445

Mathieu CARNIAMA, *Le rôle limité de la justice constitutionnelle en matière de « constitutionnalisme vert » dans l’Indianocéanie*..... 461

Giulia FORMICI, *Il ruolo delle giurisdizioni costituzionali nell’era tecnologica: verso un digital rule of law?*.....469

Paolo GAMBATESA, *La disapplicazione per contrasto con il diritto UE e la tutela dei diritti fondamentali. Un confronto tra i più recenti orientamenti della Corte costituzionale italiana e del Tribunal constitucional spagnolo*..... 487

Ilaria GIUGNI, *Scontro fra le Corti e rivitalizzazione del principio di legalità penale*..... 501

Chiara PADRIN, *Riflessioni sulla l. cost. 1/2022 in una «prospettiva orientata al futuro»: verso la configurazione di una tutela del clima?*..... 511

Edin SKREBO, *Corti costituzionali, diritti e transizione: Bosnia ed Erzegovina e Kosovo a confronto*..... 527

Davide ZECCA, *La funzione di profilassi costituzionale come evoluzione del ruolo dei giudici costituzionali nell’interpretazione delle garanzie processuali in materia penalistica*..... 547

**Conclusioni**

Ines CIOLLI, *Il ruolo del giudice costituzionale in tema di enucleazione di nuovi diritti*..... 561



**PARTE IV**

**IL RUOLO DELLE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL SISTEMA ISTITUZIONALE**

**Introduzione ai lavori del IV Atelier**

Antonello LO CALZO, *Il ruolo delle giurisdizioni costituzionali nel sistema istituzionale. Introduzione ai lavori del IV atelier*..... 577

**Contributi dei partecipanti**

Matteo CALDIRONI, *La "leale collaborazione" tra Corte costituzionale e legislatore*..... 589

Daniele CAMONI, *Le Corti costituzionali, tra vizi del procedimento legislativo e tutela delle minoranze parlamentari. Una comparazione tra Spagna e Italia*..... 603

Aniello FORMISANO, *Instabilità politica e rischi di sconfinamento degli organi di garanzia: considerazioni su come limitarli*..... 617

Alicia GONZÁLEZ MORO, *La democrazia interna dei partiti politici davanti alla giurisdizione costituzionale. Un'analisi dalla prospettiva italo-spagnola*..... 631

Alessia RICCIOLI, *Corti costituzionali a confronto: come cambia il fenomeno del judicial activism nel panorama costituzionale colombiano e italiano*..... 645

Lucas TREGOU-DELVESCOVO, *La doctrine italienne du droit vivant : ressource pour le Conseil constitutionnel?*..... 659

Giuseppe VERRIGNO, *Corte costituzionale e opinione pubblica: ragioni ed effetti di un rapporto in evoluzione*..... 675

**Conclusioni**

Benedetta LIBERALI, *"Al crocevia di spinte politiche, di suggestioni riformatrici, di possibili diverse interpretazioni del testo costituzionale": il ruolo della Corte costituzionale nel sistema istituzionale*..... 689

*Informazioni sui Curatori e sugli Autori*..... 715



QUARTA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO  
«LE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI NEL XXI SECOLO: QUESTIONI ATTUALI E  
PROSPETTIVE FUTURE»  
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA

“AL CROCEVIA DI SPINTE POLITICHE, DI SUGGERZIONI RIFORMATRICI, DI  
POSSIBILI DIVERSE INTERPRETAZIONI DEL TESTO COSTITUZIONALE”:  
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL SISTEMA ISTITUZIONALE

BENEDETTA LIBERALI

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Il ruolo della Corte nel sistema istituzionale: quali filoni. – 2.1. Premessa. – 2.2. I vizi del procedimento legislativo, la tutela delle minoranze parlamentari, la democrazia interna ai partiti politici, il diritto vivente. – 3. La comunicazione istituzionale: la necessità di mantenere la “giusta distanza”. – 4. La Corte costituzionale fra evoluzione della coscienza sociale, moniti al legislatore e nuove tecniche decisorie. – 4.1. La nuova tecnica decisoria inaugurata in materia di aiuto al suicidio. – 4.2. La lunga “saga” del patronimico. – 4.3. Ulteriori casi di rilievo dell’evoluzione della coscienza sociale e delle conoscenze scientifiche. – 5. Postilla.

### **1. Osservazioni introduttive**

Dai numerosi contributi che hanno animato il IV atelier del convegno dedicato alla memoria del Professor Carrozza emerge una serie di profili eterogenei, che, appuntandosi sul ruolo delle giurisdizioni costituzionali nel sistema istituzionale, inducono necessariamente a soffermarsi sul rapporto fra le Corti costituzionali (con le modalità di esercizio del loro specifico sindacato) e gli altri soggetti istituzionali, fra i quali, innanzitutto, il legislatore (e il perimetro della sua sfera di discrezionalità)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Su queste problematiche si vedano, da ultimo, A. RUGGERI, *Verso un assetto viepiù “sregolato” dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, in E. MALFATTI, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A. SPERTI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova “stagione” nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, Pisa University Press, Pisa, 2023, 21 s. e 41, che sottolinea come,

L’analisi del complessivo rapporto fra Corte costituzionale e legislatore che, in particolare, nel nostro ordinamento è andato delineandosi con sempre maggiore complessità – sia in ordine a profili di merito, sia in rapporto a profili processuali e di tecnica decisoria della Corte – consente non solo di tratteggiare, più in generale, il “ruolo” della prima nel sistema istituzionale, ma anche di tornare a ragionare su quale tipo di giudice essa sia, nel costante bilanciamento fra la natura “politica” e quella più propriamente “giurisdizionale”<sup>2</sup>, e quale sia la “delimitazione” della sua attività<sup>3</sup>,

---

“pur laddove si tratti di ripensare alle più salienti tendenze che connotano al presente i rapporti tra giudice costituzionale e legislatore, non può tralasciarsi la sana avvertenza secondo cui il sistema istituzionale risulta composto da una rete di relazioni fattasi via via sempre più estesa e fitta allo stesso tempo e coinvolgente tutti gli operatori, sia pure con diversità di compiti e di responsabilità”, e come proprio “i rapporti tra Corte e legislatore” vivano “oggi, più ancora di quanto non si sia avuto in passato, una stagione segnata da gravi incertezze e fluidità di quadro”; P. CARNEVALE, *Del rapporto fra Corte e legislatore alla luce dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di discrezionalità legislativa e “rime obbligate”*, ivi, 44, che ritiene che quello con il legislatore “non è uno dei vari rapporti che la Corte intesse con gli altri suoi interlocutori – i giudici comuni, le Corti sovranazionali, la stessa dottrina giuridica, sino ad arrivare al corpo sociale – ma è il cuore, per dir così, l’essenza stessa del ruolo e della posizione rivestita nel sistema”, giungendo in modo suggestivo a suggerire che “quel rapporto sia alla Corte più intimo di quanto la Corte lo sia a se stessa (onde sembra ancor meglio che si parli di ontologica, piuttosto che di fisiologica relazione)”; N. ZANON, *Intorno a due tecniche decisorie controverse: le sentenze di accoglimento “a rime adeguate” e le decisioni di rinvio dell’udienza a data fissa con incostituzionalità prospettata*, ivi, 73 ss., che con particolare riguardo al rapporto fra Corte e legislatore a fronte della nuova tecnica decisoria inaugurata con l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019 sottolineando come si possa trattare da un lato di una “imposizione inammissibile di una sorta di legislazione ‘coartata’, nei tempi e nei contenuti”, e dall’altro di “una forma raffinata di *leale collaborazione* tra Corte e legislatore” (ivi, 96), concludendo che “parlare svagatamente (e, talvolta, proprio leggermente) di ‘leale collaborazione’, quanto ai rapporti tra una Corte e il legislatore, evoca un che di stonato, ed anzi [...] suscita un sommesso (ma non meno fermo) dissenso” (ivi, 97); e R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, ivi, 301 ss.

Si vedano le riflessioni di A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *RivistaAIC*, 2/2023, 103 ss., che sottolinea come sia “l’intera nostra ‘forma di governo’ – e la stessa forma di Stato – che viene in evidenza nel confronto fra Corte e Parlamento” (ivi, 105).

<sup>2</sup> Si veda innanzitutto a questo proposito R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in *Rivista AIC*, 3/2017, 1 ss., il quale sottolinea come si potrebbe “parlare di attività eccessivamente ‘creativa’ che avvicina la Corte più ad un legislatore che ad un giudice, mentre in altre situazioni la natura politica deriva dalla eccessiva accondiscendenza che la Corte mostra verso il potere politico, attraverso ad esempio l’utilizzo del necessario rispetto della discrezionalità del legislatore o addirittura di procedimenti di revisione costituzionale ancora in corso di approvazione” (cit., 6).

<sup>3</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 279, che ritiene che il “problema vero è che la delimitazione della costituzione è opera anche e, per *posizione*, soprattutto, dell’attività del giudice costituzionale”: poiché, quindi, “gran parte della *materia costituzionale* rilevante è opera del suo custode”, “Qui stanno i rischi di un *cortocircuito*: ciò che dovrebbe delimitare la legittimazione del giudice non è altro che un *prodotto* della sua stessa attività”. L’A. giunge a riconoscere l’ipotesi di “un’*auto-legittimazione*”, che sarebbe un “fatto in sé *scabroso*, solo in parte compensato dal processo e, specialmente, dalla motivazione, cioè sul piano delle forme e dell’esposizione [...] di *buoni argomenti*, che, essendo sempre meno frutto dell’applicazione di paradigmi consolidati e condivisi, servono, piuttosto, per *riscrivere* la costituzione [...] e per convincere un uditorio *indeterminato e non qualificato* e, quindi, per giustificare le decisioni *mediaticamente*”.

Si veda da ultimo anche A. MORRONE, “Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione”, in E. MALFATTI, V. MESSERINI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, A. SPERTI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 103 ss., che ritiene che “gli sconfinamenti della Corte costituzionale sono

sempre tenendo conto dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), che dispone che il "controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento"<sup>4</sup>.

Proprio rispetto ai profili processuali e di tecnica decisoria, sono ben note le autorevoli considerazioni di Alessandro Pizzorusso, che, rispetto allo storico smaltimento dell'arretrato, osservava come fosse "indiscutibile che il rafforzamento realizzato dalla Corte sul piano dell'efficienza e dell'organizzazione si traduce anche in un incremento di potere politico e che l'acquisizione di un ruolo politico più forte non significa necessariamente confusione di tale ruolo con quello degli altri organi costituzionali, né tanto meno riduzione del tasso d'indipendenza della Corte (che anzi non può non uscire aumentato per effetto del generale rafforzamento dell'istituto)". In particolare, egli riteneva che rispetto "agli atteggiamenti disinvolti, sotto il profilo del rispetto dei principi processuali, che la Corte ha talora assunto, quello che conta non è tanto il numero o la qualità delle inosservanze, quanto il fatto che esse no siano teorizzate come espressione di una sorta di libertà dalla legge processuale [...], ma siano anzi tenacemente (anche se non sempre convincentemente) smentite"<sup>5</sup>.

Allo stesso modo, Beniamino Caravita di Toritto, ragionando sul ruolo della Corte, riteneva "inevitabile partire dal dato più rilevante: lo smaltimento dell'arretrato", per sottolinearne "due importanti effetti". Si è potuto, infatti, non solo "dare un segnale a tutto il mondo giudiziario sulla possibilità di far lavorare la giustizia in tempi rapidi", ma anche (e forse soprattutto) "catapultare la Corte nell'attualità politica"<sup>6</sup>.

Al fine di raggiungere un equilibrio fra le due "anime" (politica e giurisdizionale) della Corte, quindi, risultano centrali gli strumenti di cui la stessa, in fondo, si è dotata.

Innanzitutto, vengono in rilievo le stesse regole processuali dei differenti giudizi, che come noto conducono a riflettere sull'esistenza di un vero e proprio processo costituzionale o, meglio, di più processi costituzionali<sup>7</sup>. Come già sottolineato da Paolo

---

quelli decisivi dal punto di vista della Costituzione e delle interpretazioni costituzionali; e, quindi, essi hanno un peso specifico e sono i più importanti, anche perché la giurisprudenza costituzionale orienta le scelte dei giudici comuni e, almeno in linea teorica, i comportamenti degli altri poteri" (ivi, 104).

<sup>4</sup> L'art. 28 della legge n. 87 del 1953 è stato ritenuto "ambiguo e infelice" da A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, cit., 133, che giunge a ritenere che sia "venuto il momento di vedere le pronunce costituzionali (diverse dalle caducatorie semplici) in un'altra, completamente nuova, prospettiva", dovendosi "prendere atto che [...] siamo ormai dinanzi al confronto non fra una stretta valutazione di *merito* (preclusa alla Corte) e una stretta valutazione di *legittimità* (esclusiva della Corte), ma semmai al confronto dialettico fra due diversi tipi di 'discrezionalità' e quindi anche a due diversi 'modi di pensare' [...] e di argomentare".

<sup>5</sup> A. PIZZORUZZO, *Prefazione*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 7.

<sup>6</sup> B. CARAVITA, *Alcune riflessioni sulla collocazione della Corte costituzionale nel sistema politico dopo la fase dello «smaltimento dell'arretrato»*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 44, che giunge a ritenere che alla fine della fase di smaltimento dell'arretrato rimanga "soprattutto la sensazione di una Corte costituzionale divenuta attore politico in prima battuta e di prima grandezza" (ivi, 45).

<sup>7</sup> Si vedano su questi profili le considerazioni di M. D'AMICO, *Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costituzionale: spunti introduttivi*, in *Giur. it.*, 11/1990, 480 ss., V. ANGIOLINI, *La Corte senza il "processo", o il "processo" costituzionale senza processualisti?*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La*

Carrozza, a cui il convegno è dedicato, "è sintomo di una innegabile maturazione della cultura giuridica del nostro paese, [...] la consapevolezza che oggi non sia possibile affrontare le questioni di 'ruolo' o di 'legittimazione' senza tenere in debito conto anche dell'esame del processo costituzionale come processo, come insieme di tecniche e regole processuali, il cui assestamento e la cui evoluzione sono indice dell'effettiva legittimazione raggiunta dalla giustizia costituzionale in un determinato ordinamento"<sup>8</sup>.

Rilevano poi le (nuove) tecniche decisorie<sup>9</sup>, le modalità argomentative delle proprie decisioni, gli approcci comunicativi dei contenuti delle stesse attraverso i comunicati stampa e le più recenti conferenze stampa<sup>10</sup> e, di conseguenza, anche le "trasformazioni" delle motivazioni successive ai primi che riportano il dispositivo delle decisioni<sup>11</sup>.

---

*giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 20 ss., R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale e il suo processo*, in *Foro It.*, 4/1995, 1090 ss., A. RUGGERI, *Alla ricerca dell'identità del "diritto processuale costituzionale"*, in *Forum cost.*, 2009, 1 ss., G. ZAGREBELSKY, *Processo costituzionale*, Giuffrè, 1989, e F. BIONDI, *Il processo costituzionale*, in *Questione giustizia*, 4/2020, 114 ss.

<sup>8</sup> P. CARROZZA, *Il processo costituzionale come processo*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, cit., 65.

<sup>9</sup> Riconduce "l'intera storia dell'arricchimento degli strumenti decisorie che ha contrassegnato la parabola evolutiva del ruolo della Corte costituzionale nel nostro ordinamento, il complessivo fenomeno della ricca fioritura di forme e formule, l'elaborazione di sempre più sofisticate strategie giurisprudenziali" a "un'unica esigenza: quella di minimizzare, circoscrivere, limitare 'a quanto strettamente necessario' gli effetti delle pronunce di accoglimento" P. CARNEVALE, "Del rapporto fra Corte e legislatore alla luce dei nuovi indirizzi giurisprudenziali in tema di discrezionalità legislativa e 'rime obbligate'", cit., 45 s. In particolare, "l'intero tragitto che ha dato luogo al progressivo accrescimento dell'armamentario decisionale a disposizione del giudice costituzionale può essere ricostruito come segnato da una mancata sinergia con il legislatore", che sarebbe "evidenziata non solo dal carente seguito offerto ai pronunciamenti della Corte, ma anche nell'inerzia mostrata nel lasciare le invenzioni della Corte sul piano delle tecniche decisorie nel solo solco pretorio, senza provvedere ad una codificazione nel diritto positivo" (ivi, 46). Si rinvia alle approfondite considerazioni svolte da R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, 2007, che sottolinea come non ci sia "forse timore di fondo che abbia maggiormente influito sui comportamenti tenuti dalla Corte costituzionale e quindi sul ruolo effettivamente svolto dalla stessa nella nostra forma di governo" se non la "preoccupazione, da sempre presente, del mancato intervento legislativo a seguito di pronunce d'incostituzionalità": l'A., in particolare, intravede in ciò "un filo rosso che lega, sotto il profilo teleologico, alcune prassi e strategie, così come l'elaborazione di varie tecniche decisionali, che risultano prive, del resto, di punti di contatto o di analogia" (ivi, 1).

<sup>10</sup> Si pensi, in particolare, alla conferenza stampa del 16 febbraio 2022 del Presidente della Corte costituzionale Amato, a seguito delle decisioni di inammissibilità del referendum sulla fattispecie penale dell'omicidio del consenziente (comunicato stampa del 15 febbraio 2022, in attesa del deposito delle motivazioni della successiva sentenza n. 50 del 2022) e del "referendum droghe" (così testualmente definito nel comunicato stampa del 2 marzo 2022 relativo al deposito della sentenza n. 51 del 2022). Si vedano le generali considerazioni svolte da A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 274, laddove si sofferma sul «tasso di mediatizzazione e di politicizzazione della Corte costituzionale» che raggiungerebbe «apici vertiginosi [...] nella comunicazione pubblica che l'istituzione cura, nella maggior parte dei casi direttamente, soprattutto mediante il proprio ufficio stampa».

<sup>11</sup> In generale, sul punto si vedano F. RIGANO, *Sulla "divulgazione" del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, cit., 212, che in modo specifico sottolinea che "non vi è dubbio che la notizia del dispositivo provoca la convinzione di dover immediatamente rendere operativa la statuizione della Corte: di fatto i giudici di adegueranno al dispositivo divulgato, ad esempio non più applicando la norma la cui dichiarazione di incostituzionalità è stata annunciata", e i contributi pubblicati in *Il Forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in *Gruppo di Pisa*, 1/2020, 358 ss., oltre che A. CELOTTO, *I «comunicati stampa»*

Se indubbiamente si tratta di un processo costituzionale del tutto particolare (sul quale indubbiamente incidono il suo più o meno elevato grado di astrattezza e/o concretezza, la sua più o meno ampia autonomia rispetto ai giudizi *a quibus*, l’obiettivo specifico della tutela della cd. legalità costituzionale e dei diritti fondamentali) anche e soprattutto perché governato dalla Corte stessa, esso è pur sempre un giudizio “giurisdizionalizzato”, se si considerano alcuni (ben noti) indici, quali il necessario rispetto di tutta una serie di regole processuali, la motivazione delle decisioni, la “vivacità” di quello che si potrebbe chiamare “contraddittorio” davanti alla Corte data dalla partecipazione (pure non strettamente necessaria) delle parti vere e proprie e anche dei terzi e degli *amici curiae*, oltre che degli esperti, e i poteri istruttori (cui la Corte non fa ricorso significativo almeno dal punto di vista formale).

Certamente, l’evoluzione (e la crisi) del sistema dei partiti, unitamente al nuovo equilibrio (o squilibrio) fra Parlamento e Governo contribuiscono a delineare la necessità di una maggiore “presenza”, in particolare, dei supremi organi di garanzia come la Corte costituzionale (e il Presidente della Repubblica)<sup>12</sup>.

---

*aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, 5/2009, 3728 ss., che sottolinea (in relazione alla sentenza n. 262 del 2009) come “Alcuni dei passaggi argomentativi appaiono [...] palesemente tesi a [...] «rispondere» alle svariate questioni e ai dubbi emersi sulla stampa d’opinione e tra gli addetti ai lavori nei giorni successivi al comunicato stampa”. E, quindi, se da un lato il “comunicato stampa serve a informare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori di quale sia la decisione della Corte”, dall’altro esso “- ancor più nelle decisioni ad alto impatto politico-istituzionale [...] - sviluppa tutta una serie di commenti e di dibattiti che, in una assurda circolarità, impattano sulla redazione della motivazione”. In definitiva, “la sentenza scritta dopo un esito annunciato con comunicato stampa è molto probabilmente diversa da quella che sarebbe stata scritta senza un previo comunicato stampa”.

A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 278, dopo aver qualificato i comunicati stampa quale “arma formidabile di cernita e di segnalazione delle informazioni rilevanti, diretti alla costruzione di narrazioni ben focalizzate sull’istruzione e sulle sue attività”, sottolinea che “Prima della pronuncia, ma anche contestualmente alla sua pubblicazione, i comunicati tracciano sagome che non corrispondono (non possono corrispondere) ai contenuti di quella: o perché veicolano dati che potrebbero essere totalmente smentiti, configurandosi come notizie *al buio*, non essendosi ancora compiuto il processo deliberativo che porterà alla scrittura e all’approvazione della motivazione (che non potrà non svolgersi liberamente, senza alcun vincolo rispetto alla tesi cristallizzata nel comunicato); o perché, nel caso in cui la decisione sia stata depositata e il comunicato l’accompagni, la sintesi per la stampa non può che rappresentarne solo un profilo (né necessariamente quello qualificante, né quello esatto)”.

Su questi profili, inoltre, si vedano volendo le osservazioni svolte in B. LIBERALI, *Ancora sulla scelta del cognome dei figli (e sul complesso “rapporto fra Corte costituzionale e legislatore)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1/2023, 134 s., sul rapporto fra la comunicazione dell’esito del giudizio costituzionale, il deposito delle motivazioni delle decisioni e la successiva pubblicazione.

<sup>12</sup> Si veda, ancora, B. CARAVITA, *Alcune riflessioni sulla collocazione della Corte costituzionale nel sistema politico dopo la fase dello «smaltimento dell’arretrato»*, cit., 52, laddove sottolinea “come il nostro sistema politico non sappia più produrre, nemmeno nelle forme storicamente sperimentate, una unità orientata sui valori”: di conseguenza, la “forza” e la “vitalità” della Corte “può essere apprezzata appieno solo se essa opera nel contesto di un sistema istituzionale forte, capace di recepire gli stimoli, le indicazioni, le provocazioni che da essa provengono”. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit. 281 s., si sofferma sul rapporto con il Parlamento e il Governo e rinviene “il principale nodo” nella “lunga crisi di legittimazione [...] delle istituzioni della democrazia rappresentativa e la difficoltà (apparente o reale) del legislatore di rispondere alle domande sociali, di prestare tutela alle pretese soggettive, ai diritti vecchi e nuovi dell’essere umano e dei cittadini”, per concludere che l’inerzia legislativa non giustifichi “l’assioma (che molti considerano tale) secondo cui, nella crisi delle istituzioni di governo e dei partiti politici, una via d’uscita sia il ruolo di *supplenza* o, meglio, l’*attivismo* del giudice costituzionale (precipitato dell’analogia pretesa perseguita da

Questo riferimento si unisce alla necessità di tenere "presenti i mutamenti e le tendenze della forma di governo", conducendo a verificare la portata della posizione assunta e del ruolo svolto dalla Corte, di volta in volta, collocandosi essa "al crocevia di spinte politiche, di suggestioni riformatrici, di possibili diverse interpretazioni del testo costituzionale" e, dunque, "al punto di snodo di decisioni politiche"<sup>13</sup>.

Proprio per questo, in fondo, si ripropone "Ciclicamente" l'interrogativo "sul ruolo della Corte costituzionale nel nostro sistema istituzionale", al fine di "rilevare evoluzioni o mutamenti nel rapporto tra il giudice costituzionale e gli altri poteri dello Stato"<sup>14</sup>, che ha condotto, come noto, a individuare nelle trasformazioni dell'attività della Corte stessa "lo «sfarinamento» del fondamentale principio di divisione dei poteri, intaccandolo nel suo contenuto più geloso, quello della separazione tra governo e giurisdizione"<sup>15</sup>.

In questa prospettiva ci si è chiesti se si possa o meno "continuare a parlare della Corte come di un giudice [...] oppure si debba parlare di un legislatore": in questo ultimo caso, si è evidenziato, si dovrebbe forse parlare di "un rapporto tra due legislatori"<sup>16</sup>, proprio in ragione dell'evidente "salto di qualità avvenuto" con le nuove

---

una parte rilevante della magistratura). Quale che sia la causa di questa supplenza [...], quando la Corte l'assume, essa esercita al massimo grado un'attività politica di governo".

Occorre richiamare, a proposito del termine "supplenza", le efficaci riflessioni di A. PIZZORUSSO, *La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione*, in *Foro it.*, 3/1980, 117, che riteneva che vi fosse nella maggior parte dei casi "una valutazione negativa dell'inerzia dei soggetti suppliti, la quale ha reso possibile o necessaria la supplenza, ed una valutazione positiva di quest'ultima" e che in "casi abbastanza frequenti" la supplenza fosse "valutata negativamente, ravvisandosi in essa un'inopportuna esorbitanza del soggetto in questione dall'ambito dei propri poteri e talora anche un'«interferenza» nella sfera di competenza propria dell'altro soggetto". Secondo l'A. vi sarebbe anche un "terzo possibile sviluppo delle valutazioni di questo genere [...] quando si afferma che l'attività di supplenza si è resa necessaria per risolvere una situazione che si presentava per un verso o per un altro come eccezionale, con la conseguenza che l'opera svolta risulta approvata o quanto meno giustificata a condizione che essa cessi una volta venuta meno la situazione che aveva reso necessario il ricorso ad essa". In questa prospettiva, sia nel secondo sia nel terzo caso la supplenza è evidentemente attività che "non rientrava nella competenza del soggetto che l'ha svolta": di conseguenza, secondo l'A., "è ovvio come sia di considerevole importanza valutare, in relazione ai casi di questo genere, se ci troviamo davvero di fronte ad un fenomeno di supplenza o di interferenza".

<sup>13</sup> B. CARAVITA, *Alcune riflessioni sulla collocazione della Corte costituzionale nel sistema politico dopo la fase dello «smaltimento dell'arretrato»*, cit., 46.

<sup>14</sup> R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, 4/2019, 757.

<sup>15</sup> Il riferimento è ad A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 268, il quale osserva anche che "l'attività funzionale, che la costituzione attribuisce ai giudici della Consulta, [...] non è affatto esente da risvolti politici: l'uso della Costituzione e l'esercizio delle attribuzioni da parte della giurisdizione costituzionale, almeno indirettamente, implicano sempre una domanda di legittimazione e di consenso politico".

Si rinvia ancora ad A. PIZZORUSSO, *La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione*, cit., 117 s., a proposito delle ipotesi di "supplenza" o di "interferenza" della Corte costituzionale, prospettate sia nei confronti dei giudici comuni (soprattutto rispetto all'attività interpretativa) sia nei confronti del legislatore. L'A., peraltro, sottolineava che "Minore attenzione ha destato invece l'altro potere normativo primario che è stato esercitato dalla corte attraverso la produzione di «norme integrative» o di «regolamenti», nonostante che sia risultata ben presto evidente l'impossibilità di ricondurre questa attività normativa entro i limiti di un'attività puramente interna" (ivi, 118).

<sup>16</sup> R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, cit., 303.

tecniche decisorie sperimentate dalla Corte<sup>17</sup>. E, però, se di relazione fra due legislatori si dovesse trattare (“quello rappresentativo e quello non, quello ‘preferito’ e quello ‘secondario’ ma pur sempre competente”), “potrebbe al limite apparire addirittura fuori luogo chiamare in causa il principio di separazione dei poteri, sembrando doversi fare riferimento ai differenti principi applicati per delineare i rapporti tra soggetti appartenenti allo stesso potere”<sup>18</sup>.

Il nodo centrale da sciogliere, nell’indagare il “rapporto”, il “nesso” o la “dinamica” fra Corte e legislatore, in effetti, sembra appuntarsi sull’indagine intorno alla conformità (o meno) di queste innovazioni ai “principi del costituzionalismo ed in particolare quello di separazione dei poteri”<sup>19</sup>.

Da questo punto di vista, l’intervento sostitutivo (rispetto al legislatore) della Corte si potrebbe ritenere legittimato in ragione della “bontà dei risultati ottenuti”<sup>20</sup> in termini di tutela dei diritti fondamentali a discapito della separazione dei poteri. Efficacemente e condivisibilmente, invece, si è ritenuto che non vi possa essere “alcuno spazio per un bilanciamento tra i due principi e tanto meno nel senso di giustificare la violazione della separazione dei poteri in nome della tutela dei diritti”<sup>21</sup>.

## ***2. Il ruolo della Corte nel sistema istituzionale: quali filoni***

### ***2.1. Premessa***

Gli interventi della sessione, come si anticipava, prendono in esame diversi filoni, che riguardano le scelte e le modalità comunicative delle pronunce e dell’attività istituzionale della Corte (di cui si sono occupati, in particolare, Giuseppe Verrigno e Aniello Formisano), l’attività interpretativa dei giudici (su cui si sofferma Lucas Tregou Delvescovo), il rapporto con il legislatore (su cui vertono i contributi di Alessia Riccioli e Matteo Caldironi) e la tutela delle minoranze parlamentari e la democrazia interna dei partiti politici (di cui si sono occupati rispettivamente Daniele Camoni e Alicia González Moro).

Tutti gli interventi e, poi, gli scritti hanno contribuito, cogliendone importanti e distinti aspetti, a disegnare il complessivo e complesso ruolo svolto dalla Corte nel sistema istituzionale.

Considerandone l’eterogeneità, in questa sede si richiamerà qualche tratto di alcune relazioni, mentre ci si soffermerà in modo più diffuso su quelli che paiono

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, 319.

<sup>18</sup> *Ibidem*, 334.

<sup>19</sup> *Ibidem*, 319, in cui si richiama l’art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

<sup>20</sup> *Ibidem*, 320.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 321. L’A. specifica che il “rispetto della separazione dei poteri rappresenta infatti la cornice entro la quale tutti gli organi dello stato sono chiamati a svolgere le loro funzioni e l’obiettivo di garantire i diritti è prioritario e comune a tutti i poteri dello stato, ma nello spazio delineato ad ognuno di loro dalla cornice della separazione dei poteri”.



maggiormente indicativi di una (più generale) tendenza trasformativa della Corte costituzionale, che riguardano la comunicazione delle proprie attività (in particolare, dei contenuti delle decisioni) e le modalità di scelta intorno alle tecniche decisorie, in materie dove viene in rilievo sia la sfera di discrezionalità del legislatore sia fattori di "condizionamento esterno", come l'evoluzione della coscienza sociale e della scienza.

## ***2.2. I vizi del procedimento legislativo, la tutela delle minoranze parlamentari, la democrazia interna ai partiti politici, il diritto vivente***

Nella sua relazione, Daniele Camoni ha indagato in particolare il caso della sospensione in via cautelare del procedimento legislativo spagnolo, per porre in evidenza una serie di differenze sostanziali rispetto al nostro ordinamento che si appuntano sia sui procedimenti che possono instaurarsi davanti ai rispettivi Giudici costituzionali sia sulle soluzioni da essi individuate.

La differenza fondamentale viene rinvenuta nella circostanza che nel modello spagnolo non sembra potersi mettere in discussione la possibilità di un procedimento di sospensione cautelare laddove venga in rilievo la tutela di diritti fondamentali (compresi quelli delle minoranze parlamentari), mentre in quello italiano si pongono notevoli interrogativi rispetto allo stesso tipo di strumento da predisporre e regolamentare per la medesima finalità.

In modo particolarmente acuto, Camoni individua un "punto di contatto, relativo all'intreccio tra la protezione giurisdizionale delle minoranze parlamentari ed il ruolo che il Giudice costituzionale è chiamato a giocare rispetto al potere 'politico' (legislativo)". In questa prospettiva, l'Autore ritiene che "l'apertura della Corte costituzionale italiana [...] di una piccola porta al singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni per violazione – grave e manifesta – delle sue prerogative sembra dare rilievo alla latenza di un problema che, prima o poi, potrebbe esplodere in tutta la sua potenza", per concludere che sarebbe immaginabile la costruzione di uno strumento che disegni per le minoranze parlamentari un ricorso preventivo, "così da garantire [...] l'effettività piena della tutela, aprendo tuttavia ulteriori interrogativi in ordine all'esigenza di ampie riforme 'di sistema' del modello di giustizia costituzionale italiana".

In effetti, se pure questa strada potrebbe garantire la posizione delle minoranze parlamentari nella dinamica che ne caratterizza il rapporto con la maggioranza, questi ulteriori interrogativi sembrano concretizzare ostacoli (forse del tutto) insuperabili, laddove evidentemente essa potrebbe incidere sull'autonomia complessiva delle Camere, sulla stessa natura del giudizio costituzionale scardinandone l'impianto "solo" successivo e non preventivo e, infine, sul ruolo stesso della Corte costituzionale, con correlato rischio di una sua "politicizzazione" o strumentalizzazione, nel caso in cui si aprisse al ricorso diretto delle minoranze parlamentari. Come autorevolmente sottolineato si aprirebbe non una finestra, ma una porta: occorrerebbe, allora, pensare

una riforma complessiva, che comprenda, anche, la definizione di un vero e proprio Statuto delle opposizioni<sup>22</sup>.

In questa prospettiva, si può ritenere che la “previsione della sola via incidentale ed il mancato inserimento del ricorso delle minoranze parlamentari” abbiano “certamente meglio consentito alla Corte costituzionale di esprimere la sua vocazione ‘giurisdizionale’ e trovare quindi una determinata collocazione e legittimazione nel sistema istituzionale disegnato dalla Costituzione”<sup>23</sup>.

Si è soffermata sulla giurisdizione costituzionale in relazione alla democrazia interna dei partiti politici Alicia González Moro, nella prospettiva comparata fra Italia e Spagna, partendo da una premessa particolarmente forte, secondo la quale di “fronte alle gravi ripercussioni della disaffezione dei cittadini, non sembra opportuno che i poteri pubblici stiano a guardare il declino delle formazioni politiche senza adottare misure per ricostruirne la legittimità”.

Con ciò, evidentemente, viene in particolare rilievo il dibattito relativo alla stessa regolamentazione dei partiti politici, con specifico riguardo al metodo democratico richiesto dall’art. 49 Cost., conducendo a interrogarsi sulla perimetrazione di questa stessa nozione rispetto alla stessa libertà di associazione e di organizzazione interna dei partiti<sup>24</sup>.

In questa prospettiva, viene in rilievo quello che è stato definito “il progressivo intensificarsi delle ipotesi di trasformazione della *conflittualità politica*, presupposta dalla dimensione costituzionale dei partiti, in una *conflittualità giuridica*, estranea al modello di partito riconosciuto esistente al momento dei lavori della Costituente”<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale*, cit., 29, laddove pone l’interrogativo, «in prospettiva futura, se davvero possa ritenersi una migliore garanzia e protezione dei diritti fondamentali la previsione di un ricorso diretto al Giudice costituzionale rispetto ad un ricorso interno all’apparato giudiziario, il quale certamente può ritenersi esposto ai rischi di frammentazione e disomogeneità della tutela dovuti al carattere “diffuso” del potere giudiziario, ma al tempo stesso appare meno controllabile da parte del potere politico». Si vedano anche le precedenti notazioni in R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale del futuro (verso una maggiore valorizzazione e realizzazione dei caratteri «diffusi» del controllo di costituzionalità?)*, in *Foro it.*, 123/2000, 39 s., laddove sottolineava come «l’ampliamento delle forme di accesso in maniera ampia a gruppi o soggetti politici (come le minoranze parlamentari), senza la prefissazione di precisi limiti di materia né temporali, non potrebbero che aumentare il tasso di politicità dell’attività della Corte costituzionale, allontanandola inevitabilmente dal carattere giurisdizionale della stessa e correndo il rischio di uno schiacciamento della corte da parte della politica». Rispetto alla posizione delle minoranze politiche, ancora, l’A. rileva come sarebbe «Diverso se il ricorso delle minoranze parlamentari attenesse specificamente alla tutela del c.d. statuto delle opposizioni o fosse introdotto allo scopo di far valere vizi relativi al procedimento di formazione dell’atto normativo».

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Si rinvia per le molteplici ed eterogenee problematiche sottese ad A. POGGI, *La democrazia nei partiti*, in *Rivista AIC*, 4/2015, 1 ss., oltre che a I. PELLIZZONE, *Organizzazione e funzioni dei partiti: quale democrazia interna?*, in S. STAIANO, G. FERRAIUOLO, A. VUOLO (a cura di), *Partiti politici e dinamiche della forma di Governo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 191 ss., che si pone il centrale interrogativo sul “*se, ed a quali condizioni, il ricorso al metodo democratico interno si concilia con l’obiettivo di ridare centralità ai partiti politici e di attrezzarli a raccogliere le sfide della democrazia contemporanea*” (ivi, 191), per sostenere la tesi che “*l’esigenza di democraticità interna in tanto va perseguita, in quanto (e solo in quanto) sia funzionale allo svolgimento dei compiti che l’ordinamento costituzionale attribuisce ai partiti*” (ivi, 192).

<sup>25</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale*, in S. STAIANO, G. FERRAIUOLO, A. VUOLO (a cura di), *Partiti politici e dinamiche della forma di Governo*, cit., 266.

Proprio considerando che il “discrimine tra un *conflitto politico* e un *conflitto giuridico* sta nell’oggetto del confliggere, che nel primo caso è costituito dai *fini* programmatici del partito” e “dalle *regole* (pubblicistiche o privatistiche) che disciplinano le modalità di decisione dei suddetti fini programmatici o indirizzi (finanche attraverso l’uso strumentale del potere disciplinare)”<sup>26</sup>. Quindi, il “conflitto *giuridico* non si risolve esclusivamente in una tensione tra una *persona* (iscritta al partito) ed il *gruppo*, quindi non si esaurisce nelle dinamiche proprie anche di altre formazioni sociali (art. 2 Cost.) o associazioni (art. 18 Cost.), potendo assumere la consistenza di un conflitto [...] tra una *minoranza politica* [...] ed il *gruppo*”<sup>27</sup>. Tali caratteristiche del tutto peculiari del conflitto, che emergono dallo stesso art. 49 Cost., dunque, impongono di “ricostruire per i partiti un *modello costituzionale di giustiziabilità*, sia *interna* [...] sia *esterna*”, e proprio in relazione a questa ultima si pongono le maggiori criticità rispetto alla sottoposizione dei partiti politici “ad un sindacato sulla propria *auto-nomia*”<sup>28</sup>, in un contesto che ha indiscutibilmente registrato quella che si è definita una “teoria della negazione radicale della tutela giurisdizionale avverso gli atti dei partiti”, con affermazione di una sorta di “*difetto assoluto di giurisdizione*”<sup>29</sup>.

Come è noto, l’individuazione successiva della giurisdizione naturale per i partiti politici in quella civile si è giustificata considerando la natura di soggetti privati di questi ultimi, nonché l’applicabilità del diritto dei contratti: più specificamente e condivisibilmente, si è rintracciato il fondamento della “*giurisdizione naturale* dei partiti” nella “ricostruzione della natura del partito (soggetto privato) e sulla natura delle situazioni giuridiche soggettive (poteri privati/interessi legittimi), alla luce delle quali il giudice civile, nel rispetto degli artt. 24, 102, 103 Cost., conosce dei *conflitti* nei e dei partiti, secondo un diverso modello”<sup>30</sup>.

Permangono, evidentemente, tutta una serie di profili problematici, che attengono ai limiti – meramente procedurali oppure di merito – del sindacato sulle decisioni assunte all’interno dei partiti politici, che inducono a tornare a ragionare sull’interpretazione combinata degli artt. 49 e 24 Cost., nella ricerca di un (difficile) equilibrio fra l’autonomia da garantirsi ai partiti e la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva. Questi profili problematici sembrerebbero forse accentuarsi, laddove si attribuisse la relativa competenza alla Corte costituzionale, come sembra adombrare, fin dal titolo del suo contributo (“La democrazia interna dei partiti politici davanti alla giurisdizione costituzionale”), González Moro.

Dell’individuazione di questo bilanciamento, evidentemente, dovrebbe farsi carico il legislatore, attraverso l’approvazione di una regolamentazione che definisca le

---

<sup>26</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 267.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 267 s.

<sup>29</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 282, che sottolinea come, di fatto, si sia determinata una “primazia assoluta dell’art. 49 Cost. sull’art. 24 Cost., e più in generale, del ruolo costituzionale del partito su un elemento costitutivo della forma di Stato”.

<sup>30</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 285, che pure si sofferma sul “possibile *contributo indiretto* della giurisdizione amministrativa” e sulla “*giurisdizione della Corte dei conti in sede di responsabilità per danno erariale* [...]”, conseguente agli atti dei partiti o ai singoli atti o comportamenti degli iscritti” (ivi, 285 s.).

“regole di giustiziabilità, la perimetrazione dei poteri del giudice e quindi delle tecniche di tutela”, che, in definitiva, “costituiscono esse stesse un baluardo per l’autonomia partitica rispetto ai protagonismi giudiziari”<sup>31</sup>.

Infine, il contributo offerto da Lucas Tregou Delvescovo mira a fornire una interessante chiave di lettura della “dottrina italiana del diritto vivente”, quale “risorsa” per il *Conseil Constitutionnel*, approfondendo una tematica senz’altro centrale, che ha registrato nel corso del tempo una evoluzione rilevante nel modo di intendere la stessa attività interpretativa innanzitutto affidata ai giudici comuni (e alla Corte di cassazione) e poi anche (pur con le evidenti specificità che la caratterizzano) alla Corte costituzionale.

Proprio in relazione al ruolo svolto da quest’ultima emergono due ulteriori profili di interesse: uno più specifico che riguarda la “costruzione” dell’interpretazione costituzionalmente conforme e le modalità con le quali la Corte stessa valuta il percorso argomentativo delineato nelle ordinanze di rimessione sul punto (anche in rapporto con il cd. diritto vivente); l’altro più generale che riguarda il “rapporto” (o la “dinamica”) che si instaura fra Corte costituzionale e giudici comuni.

Di quest’ultimo, che, come è stato efficacemente notato, “riverbera immediatamente i suoi effetti anche lungo l’asse che collega il giudice costituzionale al legislatore”<sup>32</sup>, è noto che si possa “scrivere in tanti e diversi modi, seguendo molteplici prospettive ed intendimenti”, tanto che l’analisi del “rapporto della Corte costituzionale con l’autorità giudiziaria nel sistema istituzionale può voler dire [...] analizzare tutto il processo costituzionale”<sup>33</sup>.

Come è stato efficacemente sottolineato, in effetti, si può ritenere che tale rapporto sia “costante e insistente”, “caratterizzando, in modo diverso ma continuo, tutte le fasi del processo, nonché il seguito delle sentenze”<sup>34</sup> e che, in fondo, il giudice comune rivesta il ruolo di “«portiere» e collaboratore essenziale della corte (e quindi co-autore del risultato finale)”<sup>35</sup>.

### **3. La comunicazione istituzionale: la necessità di mantenere la “giusta distanza”**

Come si è anticipato, i profili maggiormente indicativi di una “trasformazione” (o “evoluzione”) delle modalità con cui la Corte costituzionale svolge la propria attività

---

<sup>31</sup> N. PIGNATELLI, *La giustiziabilità degli atti dei partiti politici*, cit., 310 s., che ritiene necessaria l’adozione di un “rito processuale speciale [...] sottratto alle fluttuazioni ermeneutiche” che sia in grado di “rendere prevedibile il processo e quindi stabile lo stesso fondamento del bilanciamento tra *autonomia e sindacato giurisdizionale*” (ivi, 310).

<sup>32</sup> A. RUGGERI, *Corte costituzionale e parlamento (in chiaroscuro)*, in *Foro it.*, 123/2000, 22, che in modo specifico pone in relazione non solo il rapporto della Corte con i giudici e il legislatore, ma anche quello fra il modo con cui la prima utilizza il diritto vivente e l’interpretazione conforme a Costituzione, oltre che il modo con cui “li pone in reciproco rapporto”.

<sup>33</sup> G. AZZARITI, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria (del giudice costituzionale come giudice)*, cit., 33.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale del futuro*, cit., 42.

istituzionale (e, dunque, non di una trasformazione propria *della Corte*) sembrano poter essere individuati, fra quelli che emergono dai contributi della sessione, innanzitutto con riferimento alla comunicazione istituzionale, che si collega all’ulteriore profilo problematico relativo alla (asserita) necessità per la Corte di individuare una propria, ulteriore (forse più solida?) legittimazione nello svolgimento delle funzioni<sup>36</sup>.

In questa prospettiva, la comunicazione non sarebbe “solo il modo per *far conoscere* soggetto e attività; ma, proprio per la sua natura relazionale, soprattutto lo strumento per *posizionare* il comunicante nel contesto sociale di riferimento”: come gli “organi politici hanno bisogno di comunicazione per esistere, alimentandosi del consenso che essi stessi producono”, così avverrebbe per la Corte costituzionale, considerando che “la sua storia è anche la narrazione di un processo comunicativo che si è andato sviluppando e perfezionando nel tempo, le cui trame hanno intrecciato e intrecciano continuamente i fili comunicativi tirati dagli stessi titolari dell’attività di governo”<sup>37</sup>.

D’altra parte, attraverso il comunicato stampa avente a oggetto il dispositivo di una decisione della Corte, certamente si intende “fornire una informazione del contenuto, evitando fughe di notizie, travisamenti, strumentalizzazioni o errate letture”<sup>38</sup>.

Per soppesare la portata della comunicazione – che può avere a oggetto le più diverse attività, anche non strettamente legate alle prerogative costituzionali della Corte – occorre considerare il suo più diretto effetto: effetto che può considerarsi, in fondo “tutto sommato relativo e marginale”, laddove rivolta agli studiosi e agli accademici; oppure qualitativamente differente, invece, nei confronti dell’opinione pubblica, poiché “in questo ambito [...] comunicare serve per *legittimare*”, attenendo “al *processo di legittimazione* sia della Corte costituzionale sia della sua attività, [...] funzionale e istituzionale”<sup>39</sup>.

Opportunamente Verrigno nel suo contributo richiama la relazione tenuta del Presidente della Corte costituzionale Lattanzi in occasione dell’incontro di studio con il Tribunale costituzionale federale della Germania, svoltosi nel giugno del 2019 a Karlsruhe in Germania.

In quel documento il Presidente Lattanzi sottolinea che la Corte ha “una tradizione di apertura alla società che risale alla sua nascita”<sup>40</sup>, fin dall’istituzione dell’ufficio

---

<sup>36</sup> Si vedano, da ultimo, le considerazioni svolte da F. VIGANÒ, *La Corte costituzionale e la sua comunicazione*, in *Quad. cost.*, 1/2023, 15 ss., e da R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, ivi, 45 ss., oltre che di M. C. GRISOLIA, *Corte costituzionale ed opinione pubblica: un “cambio di passo” ormai necessario*, ivi, 48 ss., A. SAITTA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, ivi, 53 ss., e N. LUPO, *Qualche ipotesi alla base della nuova stagione comunicativa della Corte costituzionale*, ivi, 42 ss.

<sup>37</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 274.

<sup>38</sup> R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità*, cit., 55.

<sup>39</sup> A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, cit., 275.

<sup>40</sup> Si vedano i riferimenti storici riportati da A. SPERTI, *Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*, in *Forum cost.*, 1/2023, 126, laddove ricorda che nel 1983 Leopoldo Elia nella conferenza annuale della Corte aveva ricordato come la presenza della stessa nella vita nazionale fosse legata alla percezione offerta dalla stampa.

stampa e della conferenza stampa tenuta ogni anno come “momento di bilancio della propria attività e di interlocuzione con il mondo esterno”.

A partire da questi strumenti, però, si rileva la “necessità di strutturare in modo stabile la comunicazione esterna, in funzione degli obiettivi di trasparenza e conoscenza della Corte e di accessibilità dei suoi atti”: ecco che, in questa prospettiva, si esplicita il collegamento con l’obiettivo di “essere sempre accompagnata dalla fiducia dei cittadini”. Riscontrata una carenza di conoscenza della stessa istituzione, che avrebbe determinato, in fine, una “vera e propria crisi di fiducia”, “nonostante”, in generale, “il patrimonio di valori comuni e condivisi che” le istituzioni “rappresentano”.

Ecco che il Presidente Lattanzi, in modo significativo, dopo aver affermato che “la comunicazione della Corte assolve anche al compito di far ritrovare questi valori e di colmare o ridurre la distanza tra le istituzioni e i cittadini, che, per quanto riguarda le decisioni della Corte, è spesso alimentata dalla loro complessità e dalla tecnicità del linguaggio adottato”, ritiene che la “comunicazione [...] non passa attraverso l’interpretazione, a volte tendenziale, o il commento di terze persone ma proviene direttamente dalla Corte”, contribuendo “alla formazione di un’opinione pubblica informata e quindi al miglioramento del dibattito e della qualità della democrazia”<sup>41</sup>.

In tale prospettiva allora si delinea “l’esigenza di rafforzare stabilmente la comunicazione esterna, non solo con comunicati ma anche con altre iniziative informative che, con un linguaggio accessibile, pur mantenendo sempre un tono istituzionale, rendano più facilmente conoscibile e comprensibile” l’attività della Corte, giungendo, addirittura, ad affermare che come avviene per “tutte le novità, soprattutto se riguardano ambienti chiusi, come quello dei giuristi, la prassi strutturata dei comunicati è stata accolta con un po’ di insofferenza o di diffidenza”.

Le modalità di comunicazione (anche anticipatorie) relative ai contenuti delle pronunce e, più in generale, alle attività istituzionali con ogni evidenza negli ultimi tempi sono state ulteriormente influenzate dagli “strumenti” e dalle “strategie comunicative [...] più efficaci, più pervasivi, più rapidi, anche in conseguenza degli sviluppi tecnologici” e che si sono trasformate in “nuove iniziative”<sup>42</sup>.

Le nuove modalità comunicative e le nuove iniziative, che, come si è detto, hanno quali obiettivi la diffusione dei contenuti delle pronunce, la conoscenza delle attività istituzionali della Corte e, in fondo, la ricerca di una più solida legittimazione, attraverso la materiale “‘protezione’ del proprio messaggio”<sup>43</sup>, che si articola in un doppio binario che lega il rapporto sia con i media sia con l’opinione pubblica e i cittadini, possono svilupparsi secondo diverse linee direttrici ciascuna delle quali sembra presentare, come si cercherà di mostrare, qualche profilo di criticità.

---

<sup>41</sup> Nella citata relazione, il Presidente della Corte prosegue sottolineando la maturazione “in noi giudici” anche della consapevolezza della “necessità di ‘uscire dal Palazzo’, non solo per farci conoscere ma anche per conoscere, per farci capire ma anche per capire. Non certo per un’autocelebrazione e tanto meno per un protagonismo, ma perché farsi conoscere e farsi capire significa innanzi tutto far conoscere e far capire la Costituzione”, contribuendo a “mantenere vivi i valori costituzionali e a far crescere la cultura e la coscienza civile del Paese”.

<sup>42</sup> A. SPERTI, *Alcune riflessioni sul complesso rapporto tra corti, media ed opinione pubblica*, cit., 128.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

Esse possono definirsi quali “protezione come *trasmissione* di un’informazione veritiera, accurata (ed oggi anche tempestiva) sulle singole pronunce”, “protezione come *trasmissione* di un messaggio più vasto che trascende il senso delle singole pronunce e si propone di illustrare il ruolo complessivo delle corti e il loro impatto sulla vita dei cittadini”, “protezione come *promozione* dei valori costituzionali di cui le corti sono interpreti e garanti” e “protezione come *promozione* delle stesse corti costituzionali o dei singoli giudici che le compongono”<sup>44</sup>.

Da questi primi rilievi, che tengono conto anche di quanto autorevolmente sostenuto dal Presidente della Corte medesima proprio in ordine alla comunicazione esterna, emergono tutta una serie di interrogativi, colti da Verrigno nel suo contributo, che possono differenziarsi ulteriormente a seconda che si considerino i comunicati stampa cd. anticipatori rispetto al deposito delle motivazioni delle decisioni oppure quelli successivi, che spiegano diffusamente il contenuto delle pronunce.

Nel primo caso, come si è già posto in evidenza nelle osservazioni introduttive, si pongono non pochi problemi sia in ordine al percorso motivazionale che poi verrà seguito dalla Corte costituzionale nella stesura della decisione (che evidentemente potrà anche tenere conto, come avvenuto con la sentenza n. 131 del 2022, degli eccentrici effetti che il comunicato ha determinato prima del deposito delle motivazioni), sia rispetto alla scelta dei parametri costituzionali, nel caso in cui si sia pervenuti a una decisione di accoglimento (poiché in tal caso il comunicato stampa che espliciti i parametri su cui si fonda la dichiarazione di incostituzionalità e quelli sui quali, al contrario, la Corte decide di non superare la soglia dell’ammissibilità può potenzialmente impedire una rimediazione sul punto).

Con riguardo a questo tipo di comunicato, lo stesso Presidente della Corte, nella già citata relazione, rileva che esso “non si limita più ad anticipare il contenuto del dispositivo ma cerca di tradurlo in un linguaggio divulgativo e soprattutto di fornire qualche indicazione sulle ragioni della decisione per spiegarne il senso”: con ciò, quindi, si può porre un ulteriore elemento di (potenziale) criticità, laddove, evidentemente, nelle stesse intenzioni dei giudici che comunicano l’esito del giudizio costituzionale, si mira a dire, in fondo, qualcosa di più rispetto al solo dispositivo e qualcosa di meno o di diverso rispetto alle successive (e definitive) motivazioni. La ragione giustificativa di questa modalità di comunicazione anticipatoria ed esplicativa che viene individuata dal Presidente della Corte consiste nello scongiurare il rischio di, “almeno finora, non solo ‘fughe di notizie’, incontrollate e spesso pilotate, ma anche manipolazioni o letture superficiali, se non strumentali, della decisione”. Le fughe di notizie, le manipolazioni e le letture superficiali, però, se non sembrano potersi in ogni caso eliminare, potrebbero ulteriormente determinarsi proprio nell’arco temporale che separa la pubblicazione del comunicato stampa e il successivo deposito delle motivazioni.

---

<sup>44</sup> *Ibidem*. L’A. chiarisce come “i primi tre modi di intendere il senso della comunicazione e della trasparenza delle corti costituzionali siano non solo quelli che esse hanno perseguito sin dalla loro istituzione, ma altresì quelli più confacenti al loro ruolo”, mentre la quarta declinazione consistente nell’autopromozione sia “quella più problematica sul piano della legittimazione delle corti stesse”.

Nel secondo caso, emerge l'interrogativo di fondo di più ampio respiro circa la necessità (o anche "solo" l'opportunità) che sia proprio la Corte a essere interprete e divulgatrice delle proprie stesse decisioni<sup>45</sup>. Più in particolare, si pongono i temi – già anticipati sommariamente - in ordine all'individuazione del "mediatore comunicativo" fra l'organo costituzionale e l'opinione pubblica e alla asserita necessità di rafforzare la legittimazione del primo al cospetto della seconda.

Anche questo tipo di comunicato viene preso in considerazione nella già menzionata relazione del Presidente della Corte, che si sofferma sul "criterio di scelta" delle decisioni destinatarie della comunicazione: esso sarebbe "elastico, nel senso che il comunicato non si fa per tutte le sentenze 'importanti' [...], ma si fa quando la sentenza costituisce una 'notizia', che può anche essere rappresentata da un passaggio significativo della motivazione, da segnalare e valorizzare per evitare che sfugga alla generalità dei cittadini o sia manipolato oppure strumentalizzato". Analogamente alle considerazioni critiche relative alle ragioni giustificative addotte in ordine ai comunicati che anticipano i contenuti delle pronunce, anche in relazione a quelle poste per i comunicati "contestuali" emergono non pochi profili di criticità, considerando le stesse modalità con cui avviene la relativa selezione (non solo delle questioni "importanti", ma anche degli specifici passaggi delle relative decisioni).

In entrambi i casi viene specificamente in rilievo un ulteriore e significativo aspetto connesso al carattere divulgativo e conoscitivo, ossia "il rilievo essenzialmente extraprocessuale o 'esterno' della motivazione delle pronunce costituzionali"<sup>46</sup>.

Proprio considerando "la motivazione che sostiene la decisione [...] rivolta all'intero ordinamento giuridico, all'ambito istituzionale dei poteri, e, più in generale, a tutti gli 'utenti' della giustizia costituzionale", essa "appare come ciò che regge la 'forza' della pronuncia costituzionale, la sua autorevolezza e persuasività": in definitiva, è, "da sempre, lo strumento essenziale per la costruzione della legittimazione della Corte nell'ordinamento"<sup>47</sup>.

Ecco che allora, tenendo conto della portata intrinseca ed estrinseca dei percorsi argomentativi che sostengono le pronunce costituzionali, il pur significativo profilo della ricerca di una (ulteriore, rispetto a quella conferita direttamente dalle disposizioni costituzionali) legittimazione della Corte si salda, condivisibilmente e più

---

<sup>45</sup> Si vedano le considerazioni svolte da N. ZANON, *Introduzione*, in M. LOSANA, V. MARCENÒ (a cura di), *Come decide la Corte dinanzi a questioni "tecniche"*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 2020, 24, laddove sottolinea che anche nel caso in cui dalla giurisprudenza ("in quanto costante e coerente") "si possano trarre 'messaggi', essi dovrebbero essere comunque raccolti e sistematizzati non tanto dalla stessa Corte ma da altri, dalla dottrina in primo luogo". E, infatti, "Più discutibile [...] è che essi siano oggetto di 'predicazione' da parte di giudici costituzionali che escono dal palazzo, 'si aprono' alla società civile e diffondono il 'verbo' (ma quale?)". Tali considerazioni conducono l'A. a ritenere che si tratti di "una minimale applicazione del principio della separazione dei poteri; nel senso che una volta che la Corte ha deciso una data questione", non è certo che essa "possa altresì arrogarsi il potere di diffondere, spiegare, commentare, approfondire il senso di quella stessa decisione".

<sup>46</sup> N. ZANON, *Introduzione*, cit., 22.

<sup>47</sup> *Ibidem*.